**COMITATO FAUNISTICO DELL’1/08/17**

**OSSERVAZIONI FACE**

**ALLA PROPOSTA DI DELIBERA RELATIVA AGLI INDIRIZZI GENERALI E CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL PRELIEVO DI FAUNA AI SENSI DEL COMMA 7BIS DELLA L.R. 6/2008**

In relazione alla delibera di cui in epigrafe si formulano le seguenti osservazioni:

1) In adempimento e coordinamento con la nuova formulazione di cui all’art.15 comma 2 lett c) della legge 6/08 come modificato dall’art.81 della legge regionale n.28/17 dovrebbe prevedersi la possibilità per le singole riserve di chiedere anche o per il tramite del Distretto la modifica dei piani di prelievo annuali per ciascuna specie.

2) Dovrebbero implementarsi gli elementi istruttori da valutare per negare o concedere prelievi in difformità ai PVD o in difformità ai piani di prelievo concessi nelle annualità precedenti. Molte volte, nelle riserve, il mancato raggiungimento dei prelievi concessi è conseguenza del mancato esercizio venatorio da parte dei soci ammessi, ovvero di un adeguato sforzo di caccia o delle norme dei Regolamenti interni. Queste due circostanze dovrebbero, quindi essere esaminate dal Servizio quali criteri da considerare.

3) La delibera dovrebbe prevedere l’inapplicabilità dei criteri in relazione alla Aziende Agroturistico venatorie ed alle Zone cinofile.

4) La delibera dovrebbe considerare la modifica normativa intervenuta in relazione all’art.8 comma 3 lett c) della legge 6/08 come modificata dall’art.76 della LR n.28/17 ovvero prevedendo che non sono più utilizzabili né considerabili le determinazioni sulla “**capacità faunistica**” prevista nel PFR essendo tali criteri sostituiti dagli “**obiettivi faunistici**” . E’ evidente, infatti, il grave problema applicativo dato dalla rigidità dei primi rispetto alla flessibilità dei secondi.

Dovrebbe quindi prevedersi che i PVD siano a loro volta ricalibrati. E’ ovvio come tali strumenti di pianificazione attuativa del PFR siano, ad oggi, per derivazione “sbagliati” ove coerenti con la “capacità faunistica”

5) Sarebbe opportuno precisare **la tempistica** per comunicare la decisione della Riserva per la non effettuazione o sospensione del piano di prelievo.

6) Nel caso di richiesta di **integrazione del piano di prelievo del cinghiale** si dovrebbe precisare se la percentuale del nuovo prelievo debba fare riferimento alla consistenza iniziale o a quella consegnata a supporto della domanda di integrazione.

7) In relazione alla **Starna** non è datocomprendere se in mancanza dei programmi di reintroduzione della specie previsti dal PVD, comunque si applica il limite del prelievo massimo del 40% sulle immissioni estive

8) La parte relativa al **Fagiano comune  è** poco chiara e soprattutto non tiene nella giusta considerazione le peculiarità delle Aziende Agroturistico venatorie e delle zone cinofile di cui all’articolo 25 della legge regionale 6/2008 come modificato dall’art. 87 della legge 28/17 per le quali essendo poste su terreni di non rilevante interesse faunistico sono consentiti l’immissione e l’abbattimento della fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili senza limitazioni.

Udine 01 agosto 2017

 Avv.Paolo Viezzi

Pres Reg Federcaccia FVG

 Rappresentante FACE in Comitato Faunistico